

Passaggi generazionali, sui diritti parziari tre modelli per l'esenzione

Davide Greco



Con il nuovo articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico sulle successioni e donazioni, la disciplina dei passaggi generazionali in esenzione presenta – rispetto al passato – un ambito applicativo decisamente più esteso. Le modifiche introdotte dal Dlgs 139/2024 hanno infatti inciso in modo significativo sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo.

Questo “cambio di marcia” è stato sottolineato anche dal recente studio n. 100-2024/T del Notariato, che ha mostrato di apprezzare gli sforzi della riforma.

Tra i numerosi temi aperti dalla nuova disciplina, uno dei più interessanti riguarda il trasferimento dei diritti cosiddetti “parziari” e il loro rapporto con l’agevolazione sui passaggi generazionali. La riforma del 2024 ha infatti abbandonato una concezione unitaria dell’agevolazione sui passaggi generazionali, sostituendola con tre modelli distinti:

- 1 continuità dell’attività d’impresa nel trasferimento di azienda;
- 2 stabilità del controllo nel trasferimento di partecipazioni in società di capitali;
- 3 mera conservazione della titolarità giuridica nel trasferimento di quote di società di persone.

Trasferimento d’azienda

Partiamo da ciò che non sembra essere cambiato: il trasferimento d’azienda.

In tale ambito, sia il trasferimento della piena proprietà sia quello del solo usufrutto dell'azienda dovrebbero poter beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, comma 4-ter, del Tus. Esito negativo, invece, nel caso di trasferimento della sola nuda proprietà.

Sembrano ancora attuali le considerazioni svolte dall'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 231 del 2019. La ragione dovrebbe essere individuata nel requisito oggi richiesto dalla norma, vale a dire la «prosecuzione dell'attività d'impresa»: requisito che può essere concretamente soddisfatto soltanto dal titolare della piena proprietà o dall'usufruttuario dell'azienda.

Il nudo proprietario, pur essendo titolare del diritto, non dispone infatti materialmente dell'azienda e non può quindi proseguire, in senso sostanziale, l'attività d'impresa.

Quote in società di capitali

Diverso il quadro in riferimento al trasferimento di partecipazioni in società di capitali. In questo caso la nuova disciplina richiede esclusivamente che l'avente causa mantenga il controllo per almeno cinque anni. Ne consegue che il trasferimento di partecipazioni di controllo in piena proprietà dovrebbe beneficiare dell'esenzione, così come il trasferimento della sola nuda proprietà, purché accompagnato da una convenzione che attribuisca al nudo proprietario il diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Più delicata, invece, la questione relativa al trasferimento del solo diritto di usufrutto. Se, infatti, sul piano teorico l'usufruttuario sembrerebbe poter accedere all'agevolazione – potendo esercitare per legge il diritto di voto nell'assemblea ordinaria –, è anche vero che egli difficilmente potrebbe essere considerato il reale titolare della partecipazione.

Con il trasferimento del solo usufrutto, infatti, non sembra perfezionarsi un autentico passaggio generazionale della ricchezza partecipativa. Il tema, pertanto, resta aperto.

Quote in società di persone

Da ultimo, occorre considerare il trasferimento di partecipazioni in società di persone, comprese – salvo ripensamenti dell'ultima ora – le società semplici.

Sull'applicazione dell'agevolazione ex articolo 3, comma 4-ter del Tus ai trasferimenti di partecipazioni in società di persone si sono di recente espresse sia la Corte di cassazione (ordinanza 7619/2026), sia l'agenzia delle Entrate (risposta 116/2206), convergendo verso la medesima posizione: a fini dell'agevolazione sui passaggi

generazionali risulterà fondamentale che l'avente causa subentri a pieno titolo nella gestione dell'attività di impresa, così da rendere effettivo il passaggio generazionale. Tale posizione si dovrebbe tradurre in pratica nel riconoscimento dell'agevolazione oltre che al caso dei trasferimenti della piena proprietà della quota sociale anche al caso del trasferimento della sola nuda proprietà, purché "il socio-nudo proprietario" acquisisca la titolarità piena di ogni potere gestorio.

Esito opposto, invece, nel caso del trasferimento del solo diritto di usufrutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA